

Rapporto di minoranza

numero

6149 R2

data

7 maggio 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio 2 dicembre 2008 concernente l'aumento del periodo di elezione degli organi politici cantonali e comunali (modificazione degli articoli 18, 42, 44, e 52 della Costituzione cantonale)

PREMESSA

Occorre premettere che il Parlamento si è già occupato del tema dell'aumento della durata delle cariche politiche cantonali da 4 a 5 anni, infatti in data 26 febbraio 2007 il Gran Consiglio aveva accolto, con 45 voti favorevoli, 29 contrari e 3 astensioni, una mozione del deputato Fabio Regazzi con la quale si proponeva appunto l'aumento delle cariche da 4 a 5 anni. Il Consiglio di Stato, tramite il messaggio in questione, ha quindi concretizzato quanto deciso dal Parlamento.

Il tema non è quindi nuovo e il Parlamento ha già avuto modo di occuparsene dichiarandosi favorevole all'aumento della durata delle cariche a 5 anni.

AUMENTO A CINQUE ANNI DELLE CARICHE CANTONALI (CDS E GC) E COMUNALI (MUNICIPIO E CONSIGLIO COMUNALE)

Si conviene che il vigente sistema di elezione per i consessi politici cantonali è collaudato e in particolare coordinato con quello federale, tuttavia a mente della minoranza della Commissione l'aumento delle durate delle cariche da 4 a 5 anni garantirebbe una maggiore continuità nell'azione politica, in particolare per quanto riguarda il Consiglio di Stato. Se si considera che il primo anno dopo l'elezione vale quale ambientamento e presa di contatto con i dossier e che durante l'ultimo anno di legislatura difficilmente vengono prese decisioni politiche di peso essendo i Consiglieri di Stato già in campagna elettorale, perlomeno quelli che postulano una rielezione. Una legislatura a 5 anni permetterebbe di impostare un lavoro di maggior continuità sia per il Governo che per il Parlamento.

Con la durata in carica a cinque anni verrebbe inoltre risolta la questione della rotazione della Presidenza del Consiglio di Stato che spetterebbe a ogni Consigliere di Stato.

Per quanto concerne i Comuni valgono le medesime considerazioni espresse sulla durata della legislatura a livello cantonale. Infatti, l'esigenza di prolungare la legislatura al fine di consentire una maggiore continuità nell'azione politica può valere sia a livello cantonale, sia a livello comunale.

L'aumento a cinque anni consentirebbe altresì dei risparmi di spesa non indifferenti, essendoci meno elezioni, cosa che in questi tempi di crisi finanziaria non sarebbe comunque da sottovalutare. I costi per l'organizzazione e la tenuta delle elezioni ricorrerebbero ogni cinque anni anziché ogni quattro e questo comporterebbe un risparmio di cui potrebbero beneficiare, oltre al Cantone, anche i Comuni.

È ben vero che la maggioranza dei Cantoni prevede una legislatura della durata di 4 anni a parte il Canton Friburgo e il Canton Vaud che prevedono una durata di cinque anni. Tuttavia questo fatto non riveste una particolare importanza in considerazione dell'autonomia cantonale. Anche la stragrande maggioranza dei Cantoni prevede il sistema maggioritario per le elezioni del Legislativo e dell'Esecutivo, mentre il Canton Ticino ha sempre confermato il sistema d'elezione proporzionale sia per il Governo sia per il Parlamento senza che vi fossero problemi di sorta con il resto della Svizzera.

Anche il fatto che le elezioni federali si tengono ogni 4 anni non può rappresentare un serio impedimento all'aumento a 5 anni delle cariche cantonali. Le elezioni federali non hanno infatti alcuna relazione con quelle cantonali, basti pensare alla differente affluenza alle urne, al sistema di voto parzialmente diverso, al doppio turno per l'elezione al Consiglio degli Stati. In ogni caso le elezioni federali si tengono in autunno, mentre quelle cantonali e comunali in primavera (marzo-aprile) quindi non hanno alcuna incidenza sulle elezioni cantonali.

CAMBIAMENTI NORMATIVI (COSTITUZIONE E LEGGI CANTONALI)

Essendo la durata delle cariche pubbliche ancorata nella Costituzione cantonale, occorre modificare la stessa per estendere la legislatura da 4 a 5 anni.

In concreto occorre quindi modificare l'articolo 18 capoverso 1 che stabilisce il principio del rinnovo quadriennale del Municipio e del Consiglio comunale e l'articolo 52 che stabilisce l'elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ogni quattro anni.

Occorre modificare anche l'articolo 44 capoverso 2 che conferisce il diritto alla presentazione della domanda di revoca del Consiglio di Stato in modo che la domanda di revoca non sia più possibile dopo che siano trascorsi quattro anni dal rinnovo del Consiglio di Stato.

Anche la legge organica comunale (LOC) deve essere modificata all'articolo 10 dove si stabilisce il principio dell'elezioni delle autorità comunali ogni quattro anni. Per quanto riguarda la revoca del Consiglio di Stato, l'articolo 154 capoverso 1 deve essere modificato come l'articolo 44 capoverso 2 della Costituzione cantonale.

Visto quanto esposto la minoranza Commissione invita quindi il Gran Consiglio ad accogliere la proposta di aumento della durata delle cariche da 4 a 5 anni sia a livello cantonale sia a livello comunale e pertanto il disegno di modifica della Costituzione cantonale annesso al messaggio governativo.

Per la minoranza della Commissione speciale:

Andrea Giudici, relatore
Bonoli (con riserva) - Ducry (con riserva) -
Mellini - Pantani - Pedrazzini - Quadri